

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CODICE ENTE 11064

G.C.

106

09-10-2012

Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Pogliano Milanese e la Stazione Carabinieri di Nerviano per l'accesso alla banca dati informatizzata dell'anagrafe della popolazione residente.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemiladodici** addì **Nove** del mese di **Ottobre** alle ore **13:00**, nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
Dimissioni in data 9/102012 h. 10.00		
MARIANI CLAUDIO	ASSESSORE	NO
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
RISI ANNAROSA	ASSESSORE	SI
CARNOVALI FLAVIO	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE E LA STAZIONE CARABINIERI DI NERVIANO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATA

LA STAZIONE CARABINIERI DI NERVIANO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATA INFORMATIZZATA DEL-L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

LAGIUNTACOMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pogliano Milanese è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;

DATO atto che la Stazione Carabinieri di Nerviano ha manifestato più volte la necessità di ottenere l'attivazione di un collegamento informatico per la consultazione della banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Pogliano Milanese, al fine di disporre con tempestività e con il minimo dispendio di risorse, dei dati necessari per far fronte alle proprie esigenze istituzionali ed operative, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici;

VISTI:

- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare il comma 5dell'articolo 2, il quale recita: "i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
 - la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
 - il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Nuovo Regolamento Anagrafico;
 - il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo stesso in data 20 giugno 2000 (doc. n. 40441) e al provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*, come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- la Legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009;
- le "Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni art. 58, comma 2 del CAD", pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. "Legge di stabilità 2012" che all'art. 15 apporta modifiche al D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO che:

- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 n. 223, il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione dei Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, sulla necessità che i collegamenti in rete siano autorizzati a condizione che non sia trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che siano rispettate, altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti di legge per autorizzare il collegamento richiesto, previa sottoscrizione di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità operative di accesso al sistema informatico del comune e alla consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art, 7 del DPCM 5/5/1994 e all'art. 2 comma V della legge 127/1997,

nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché dalla legge 1228/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e dal DPR 30/5/1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

PRECISATO che questa Amministrazione ha provveduto ad installare un apposito software che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali e delle disposizioni contenute;

RITENUTO di provvedere in merito, approvando l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che è finalizzata a:

- rendere più agevole l'accesso ai dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai Carabinieri di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi;
 - consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
- ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici demografici del Comune di Pogliano Milanese, anche nell'ottica di una riduzione dei costi connessi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con le linee programmatiche relative all'attività amministrativa del Comune di Pogliano Milanese: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione per la consultazione della banca dati informatizzata dell'anagrafe della popolazione residente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
- 2) Individuare quale Responsabile per le operazioni di verifica, collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica, la Responsabile dell'Area Affari Generali Dr.ssa Lucia Carluccio.
- Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, al Comando Carabinieri di Nerviano e al Garante per la protezione dei dati personali.
- 4) Dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 (Allegato n. 2).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO f.to Dr. Vincenzo Magistrelli IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 1 5 giorni consecutivi dal 23-10-2012 al 07-11-2012

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 02-11-2012

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dr. Giulio Notarianni